COMMISSIONE
EUROPEA

ALTO RAPPRESENTANTE
DELL'UNIONE PER
GLI AFFARI ESTERI E
LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 15.7.2022
JOIN(2022) 37 final/2
Downgraded on 9.2.2023

2022/0224 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

RELAZIONE

(1) Il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina attua le misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC.

(2) Il XXX 2022 il Consiglio ha adottato la decisione XXXX che modifica la decisione 2014/145/PESC, introducendo un'ulteriore deroga al congelamento di beni e al divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione di determinate persone ed entità per permettere la prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente. Data la determinazione dell'Unione di evitare e combattere in tutto il mondo l'insicurezza alimentare ed energetica, la decisione (PESC) 2022/XXX estende ai prodotti agricoli l'esenzione dal congelamento dei beni e dal divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione di specifiche entità designate.

(3) Per garantire un'attuazione efficace ed uniforme del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio è opportuno imporre a determinate persone ed entità che dispongono di beni nella giurisdizione dell'Unione l'obbligo di dichiarare tali beni e di collaborare con l'autorità competente alla verifica di tale dichiarazione. È inoltre opportuno rafforzare le disposizioni in materia di obblighi di comunicazione a carico degli operatori dell'UE al fine di limitare la violazione e l'elusione dei congelamenti di beni.

(4) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare tali misure nel diritto unionale.

(5) L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione europea propongono di modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 269/2014.

2022/0224 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina[1],

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina attua le misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC.

(2) Il XX YY 2022 il Consiglio ha adottato la decisione XXXX che modifica la decisione 2014/145/PESC, introducendo un'ulteriore deroga al congelamento di beni e al divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione di determinate persone ed entità per permettere la prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente.

(3) Data la determinazione dell'Unione di evitare e combattere in tutto il mondo l'insicurezza alimentare e al fine di evitare interruzioni nei canali di pagamento dei prodotti agricoli, la decisione (PESC) 2022/XXX introduce una deroga al congelamento dei beni e al divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione di banche designate.

(4) La decisione XXXX ammette altresì deroghe per la liquidazione ordinata di operazioni, compresi i rapporti bancari di corrispondenza, con una banca designata.

(5) Per garantire un'attuazione efficace ed uniforme del regolamento (UE) n. 269/2014 è opportuno imporre a persone ed entità designate che dispongono di beni nella giurisdizione dell'Unione l'obbligo di dichiarare tali beni e di collaborare con l'autorità competente alla verifica di tale dichiarazione. È inoltre opportuno rafforzare le disposizioni in materia di obblighi di comunicazione a carico degli operatori dell'UE al fine di limitare la violazione e l'elusione dei congelamenti di beni.

[1] GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.

(6) Poiché le modifiche in questione rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 269/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 269/2014 è così modificato:

(1) all'articolo 6 ter, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) i fondi o le risorse economiche sono necessari per la vendita e il trasferimento entro il 31 dicembre 2022, o entro sei mesi dalla data di designazione nell'allegato I, se posteriore, dei diritti di proprietà su una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti nell'Unione, laddove tali diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo elencati nell'allegato I; e";

(2) all'articolo 6 ter è aggiunto il paragrafo seguente:

"2 bis. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti all'entità di cui alla voce numero *[GU: inserire il numero della nuova voce dell'elenco concernente l'entità bancaria]* dell'allegato I o la messa a disposizione di tale entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per porre termine, entro il *[GU: inserire la data che cade 6 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]*, a operazioni, contratti o altri accordi, compresi i rapporti bancari di corrispondenza, conclusi con tale entità prima del *[GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento]*.";

(3) è inserito l'articolo 6 quinquies seguente:

"Articolo 6 quinquies

1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di determinate risorse economiche congelate dopo aver stabilito che:

a) lo svincolo di tali risorse economiche è necessario per permettere la prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente; e

b) i proventi risultanti dallo svincolo di tali risorse economiche sono congelati.

2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi autorizzazione rilasciata a norma del paragrafo 1 entro due settimane dall'autorizzazione.";

(4) è inserito l'articolo 6 sexies seguente:

"Articolo 6 sexies

1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alle voci numero 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82 e *[GU: inserire il numero della nuova voce dell'elenco concernente l'entità bancaria]* dell'allegato I o la messa a disposizione di tali entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti.

2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi autorizzazione rilasciata a norma del paragrafo 1 entro due settimane dall'autorizzazione.";

(5) all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nonostante le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti:

a) a fornire immediatamente all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2 e le informazioni relative ai fondi e alle risorse economiche nel territorio dell'Unione appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati nell'allegato I che non sono stati ancora congelati dalle persone fisiche e giuridiche, dalle entità e dagli organismi obbligati a congelarli, e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso lo Stato membro, e

b) a collaborare con l'autorità compente alla verifica di tali informazioni.";

(6) all'articolo 8, sono aggiunti i paragrafi seguenti:

"1 bis. Le autorità competenti degli Stati membri, compresi le autorità di contrasto e gli amministratori di pubblici registri in cui sono iscritti le persone fisiche, le persone giuridiche, le entità e gli organismi nonché i beni immobili o mobili trattano e scambiano informazioni, inclusi dati personali, con le altre autorità competenti degli Stati membri e con la Commissione europea.

1 ter. Il trattamento dei dati personali è effettuato in conformità del presente regolamento, del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725 solo nella misura necessaria per l'applicazione del presente regolamento e per un'effettiva cooperazione tra gli Stati membri e con la Commissione europea nell'applicazione del presente regolamento.";

(7) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"1. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui all'articolo 2.

2. Le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell'allegato I:

a) trasmettono entro il [*GU: inserire la data che cade 6 settimane dopo l'entrata in vigore del presente regolamento*] o, se posteriore, entro sei settimane dal loro inserimento nell'elenco, le informazioni relative ai fondi o alle risorse economiche nella giurisdizione dell'Unione appartenenti loro, o da loro posseduti, detenuti o controllati, all'autorità competente dello Stato membro in cui i fondi o le risorse economiche sono situati e trasmettono tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso lo Stato membro, e

b) collaborano con l'autorità compente alla verifica di tali informazioni.

3. L'inosservanza del paragrafo 2 è considerata partecipazione ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui all'articolo 2.

5. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri.

6. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente